



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 153 del 24/05/2022 – 17/06/2022</b> <b>Udienza pubblica del 24/05/2022</b>
<b>Massima:</b>	<p><b>Titolo</b> Società a partecipazione pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Valle d’Aosta – Determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione di Finaosta S.p.A – Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> E’ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l’art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d’Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), promossa in riferimento all’art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata, nell’ambito di un più ampio intervento di riforma sugli organi e le funzioni della società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., stabilisce che «[i] compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio d’amministrazione sono stabiliti dall’assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020». La norma regionale, per il fatto di autorizzare l’assemblea di Finaosta S.p.A. a innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, lettera a, dello statuto speciale). Essa risulta, in ogni caso, inidonea a incidere sull’obiettivo di «coordinamento della finanza pubblica», perseguito dal legislatore statale e ricavabile dal combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016,</p>



	<p>n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto tali norme non sono applicabili alla regione Valle d'Aosta in ragione delle clausole di salvaguardia contenute nelle stesse.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16 .</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Art. 117, terzo comma, della Costituzione;  Art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Artt. 11, comma 7, e 23 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;  Artt. 4, comma 4, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto: Avv. Bologna**

